

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano

(95/399/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che per quanto riguarda la pesca marittima la Comunità ha la facoltà di adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e di contrarre in questo campo impegni esterni con paesi terzi o organizzazioni internazionali;

considerando che a tale scopo la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che si sono conclusi con l'approvazione, da parte della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni dell'Oceano Indiano;

considerando che l'accordo costituisce un quadro utile per il rafforzamento della cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'Oceano Indiano;

considerando che i pescatori comunitari praticano la pesca di queste specie nell'Oceano Indiano e che la Comunità ha pertanto interesse ad aderire all'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che istituisce la Commissione dei tonni dell'Oceano Indiano.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, a depositare lo strumento di adesione conformemente all'articolo XVII, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 277.